

Regolamento di modifica del “Regolamento per l'accesso, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo delle informazioni cartografiche e territoriali (Legge Regionale 27 dicembre 1991, n. 63 - articolo 12)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 luglio 2008, n. 174

Art. 1 modifica al titolo del decreto del Presidente della Regione 174/2008

Art. 2 modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 174/2008

Art. 3 modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 174/2008

Art. 4 modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 174/2008

Art. 5 modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 174/2008

Art. 6 modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 174/2008

Art. 7 modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 174/2008

Art. 8 modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 174/2008

Art. 9 modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 174/2008

Art. 10 entrata in vigore

art. 1 modifica al titolo del decreto del Presidente della Regione 174/2008

1. Il titolo del decreto del Presidente della Regione 21 luglio 2008, n. 174 (Regolamento per l'accesso, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo delle informazioni cartografiche e territoriali (Legge Regionale 27 dicembre 1991, n. 63 - articolo 12)) è sostituito dal seguente: “Regolamento per l'accesso, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo dei dati e delle informazioni cartografiche e territoriali ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63 e della legge regionale 17 aprile 2014, n. 7 (Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo).

art. 2 modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 174/2008

1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

<<ARTICOLO 1

(OGGETTO)

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 1991 n. 63 (Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico) e della legge regionale 17 aprile 2014, n. 7 (Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo) al fine di disciplinare l'accesso, la pubblicazione, la diffusione, la cessione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni cartografiche e territoriali di proprietà dell'Amministrazione regionale. >>.

art. 3 modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 174/2008

1. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 174/2008 dopo le parole: <<di cui all'articolo 1 avvengono mediante>> sono inserite le seguenti: <<i servizi messi a disposizione dall'Infrastruttura Regionale di Dati Ambientali e Territoriali (IRDATfvg) attraverso>>.

art. 4 modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 174/2008

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 174/2008 è sostituito dal seguente :

<<1. L'Amministrazione regionale individua una serie di soggetti produttori di informazioni di carattere ambientale e territoriale che possono essere coinvolti nell'implementazione della banca dati informatica gestita dall'Infrastruttura Regionale di Dati Ambientali e Territoriali (IRDATfvg), con i quali, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge regionale 63/1991, possono essere avviate procedure per addvenire o aggiornare Convenzioni per lo scambio non oneroso di dati di natura cartografica, territoriale e ambientale, al fine di garantire flussi informativi indispensabili per la gestione delle risorse informative che descrivono le conoscenze territoriali. >>.

art. 5 modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 174/2008

1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 174/2008 è sostituito dal seguente:

<<1. I dati e le informazioni cartografiche e territoriali regionali, distribuite con i servizi di cui all'articolo 2, comma 3, sono rese disponibili in formati standard di tipo raster, vettoriale, in formati strutturati in ambiente Geographic Information System (GIS) oppure mediante webservices geografici standard.>>.

art. 6 modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 174/2008

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 174/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

<< 1. I dati e le informazioni di cui all'articolo 1 sono rilasciati con la licenza standard attualmente in uso dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge regionale 7/2014 e pertanto gli usi consentiti, le condizioni di utilizzo, le garanzie e le responsabilità nell'utilizzo sono quelle disciplinate da tale licenza.>>;

b) il secondo comma del decreto Presidente della Regione 174/2008 è abrogato;

c) il terzo comma del decreto Presidente della Regione 174/2008 è abrogato.

art. 7 modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 174/2008

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 174/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1bis. La struttura regionale competente rilascia a soggetti pubblici o privati esclusivamente copie digitali (in formato raster) dei fotogrammi in possesso dell'Amministrazione regionale e solo per richieste relative a fotogrammi di proprietà regionale realizzati successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 2000, n. 367 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi a rilevamenti e riprese aeree sul territorio nazionale e sulle acque territoriali), o per fotogrammi conservati nell'archivio regionale, ma di proprietà di altro organismo cartografico nazionale, realizzati precedentemente all'entrata in vigore del suddetto decreto, qualora sul retro del fotogramma medesimo non sia apposto il timbro che ne limita le possibilità di diffusione e di riproduzione. >>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. A seguito delle richieste di copie positive dei fotogrammi, di cui al comma 1, il responsabile della struttura regionale competente, constatate le condizioni di riproducibilità secondo quanto indicato al comma 1bis, può autorizzare la riproduzione dei fotogrammi richiesti e la loro cessione all'interessato da parte delle imprese che hanno eseguito i fotogrammi e che ne conservano i negativi a norma delle vigenti leggi in materia di sicurezza nazionale.>>.

art. 8 modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 174/2008

1. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 174/2008 è abrogato.

art. 9 modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 174/2008

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 174/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola: <<10>> è sostituita dalla seguente: <<tre>>;

b) il comma 2 è abrogato.

art. 10 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE